Credifarma
Banca Ifis

Spettabile Farmacia

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Roma, lì XXXXXXXXX

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

*Condizioni al 1° luglio 2020*

**FOGLIO INFORMATIVO**
**FARMANTICIPO 18**
**(LIQUIDITA' A BREVE TERMINE)**

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e della Disciplina della "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009 emanata dalla Banca d'Italia, e successive modificazioni ed integrazioni.

## INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

Denominazione, forma giuridica: Credifarma S.p.A.
Azionisti: Banca Ifis (70%) Federfarma (30%),
Sede Legale ed Amministrativa: Via dei Caudini, 2 – 00185 Roma
tel. 06.44.48.51 - fax 06.44.52.284 - fax numero verde 800.01.84.57
Indirizzo telematico: www.credifarma.it
Indirizzo di posta elettronica: commerciale.credifarma@bancaifis.it
Pec: credifarma@pec.federfarma.it
Codice Abi: 19224.5
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 08144760587
Partita Iva: 04570150278
Capitale Sociale: Euro 14.768.000,00 interamente versato.
Iscrizione nell'Elenco Generale U.I.C.: 15792
Iscritto nell'elenco ex art. 106 T.U.B. n° 131
Società appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A.

| DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE | |
|---|---|
| Nome e Cognome del soggetto | |
| Qualifica del soggetto (specificare se dipendente Credifarma/ altro) | |
| Nel caso di soggetto terzo iscritto ad Albo o elenco, riportare i termini di detta iscrizione | |

## COS'E' IL PRESTITO FARMANTICIPO 18

Si tratta di un prestito a breve termine denominato "FARMANTICIPO 18" destinato alle Farmacie iscritte all'Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia competente per territorio e aderente a Federfarma che hanno già stipulato con Credifarma Spa un contratto per anticipo, servizio di cassa delle dcr ordinarie (FARMADCR).

## CARATTERISTICHE DI FARMANTICIPO 18

a) **Durata massima:** massimo 17 mesi;
b) **Periodo di utilizzo del Prestito:** 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della concessione;
c) **Erogazione del prestito:** al perfezionamento del contratto a condizione che il Farmacista abbia documentato alla Società l'intervenuta formale notifica del Mandato /Cessione al preposto Ente Debitore;
d) **Rimborso:** a mezzo rate mensili posticipate che decorrono dal mese successivo all'entrata in ammortamento e sono integralmente finanziate da Credifarma con trattenuta dall'anticipo D.C.R., salvo che il Farmacista richieda e la Società accetti di procedere all'addebito della rata a mezzo "SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA.
e) **Rimborso degli interessi di preammortamento:** gli interessi maturati tra l'erogazione del Finanziamento e la decorrenza del piano, vengono addebitati con la prima rata del piano stesso;
f) **Oneri del Farmacista:** il Farmacista si obbliga a non recedere dal contratto di anticipo, servizio di cassa delle DCR ordinarie (FARMADCR) e a non revocare il mandato all'incasso e procura speciale o la cessione del credito fino al completo e totale ripianamento delle esposizioni in essere.

## PRINCIPALI RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

- con il tasso floor il farmacista non potrà usufruire delle eventuali variazioni del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;

Credifarma
Banca Ifis

## ELENCO CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|---|
| Importo apertura del credito | Stabilito a seguito di delibera di concessione |
| Durata del contratto | A tempo determinato durata massima 17 mesi |
| Oneri fiscali e tributari | L'importo dei bolli e altre eventuali imposte e tasse sono tutti a carico del Cliente |
| Commissione messa a disposizione fondi | 0,50% dell'importo deliberato e comunque non inferiore ad € 200,00 |
| Indicatore Sintetico di Costo (ISC) | L'ISC è il tasso annuale effettivo globale (TAEG) stabilito a seguito di delibera di concessione |
| Metodo di calcolo degli interessi | Parametro, divisore 365, aumentato dello spread previsto per il contratto e determinato nel mese precedente a quello di scadenza |
| Recesso | In caso di recesso il Farmacista si obbliga al pagamento del tasso debitore annuo sui finanziamenti in essere, dalla data di recesso al soddisfo |
| SPESE | |
| Spese istruttoria | Nessuna |
| VALUTE | |
| Valuta applicata sul finanziamento per la decorrenza degli interessi | Stesso giorno erogazione prestito |
| TASSI | |
| Parametro di indicizzazione/riferimento | Media mensile Indice Euribor 3 mesi rilevato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" |
| Tasso Floor | Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero); per l'effetto il tasso di interesse annuo non potrà mai essere inferiore al valore dello spread pattuito con il farmacista (cd. "tasso floor" o tasso minimo) |
| Spread | fino ad un massimo di 8,00 punti percentuali, applicabili comunque nel limite della soglia antiusura di cui al documento "Rilevazione di interessi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura" (TEGM) consultabile sul sito aziendale |
| Interessi moratori | tasso di interesse aumentato di 5 punti percentuali e comunque sempre nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. |

| | |
|---|---|
| | 108 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni in materia di usura |

## Ultime rilevazioni del parametro

**Media mensile dell'EURIBOR a tre mesi**

| Data | Valore |
|---|---|
| 01/01/2020 | -0,402% |
| 01/02/2020 | -0,395% |
| 01/03/2020 | -0,412% |
| 01/04/2020 | -0,429% |
| 01/05/2020 | -0,267% |
| 01/06/2020 | -0,273% |
| 01/07/2020 | -0,370% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero).

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO ISC (TAEG)

| FINANZIAMENTO | | BASE DI CALCOLO | Tan dal 01/07/2020 | Taeg dal 01/07/2020 | Rata mensile in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMANTICIPO 18 | | € 100.000 | 8,000% | **9,002%** | 5.914,03 |

Credifarma
Banca Ifis

## SINTESI DELLE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

**Foro competente**: qualsiasi controversia dovesse essere promossa dalle Parti sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro.

**Recesso**: il Contratto rimane in vigore fino a quando una delle parti non comunichi la propria volontà di recedere, mediante comunicazione PEC oppure lettera Raccomandata A/R, da inviare all'altra parte, con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di recesso del Farmacista, questi è obbligato al pagamento del tasso debitore annuo di cui al precedente punto h), sui finanziamenti in essere, dalla data del recesso sino al soddisfo.

**Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e diritto di recesso**: in qualsiasi momento la Società ha la facoltà di modificare unilateralmente, le clausole e le condizioni economiche che disciplinano il Contratto, anche se le modifiche sono apportate in senso sfavorevole al Farmacista. In tal caso trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art 118 D. Lgs 01.09.1993 n.385 e ss.. Le variazioni saranno validamente comunicate con preavviso non inferiore a giorni 30, mediante comunicazione PEC o l'invio di lettera Raccomandata A/R all'ultimo indirizzo comunicato dal Farmacista. Le modifiche proposte dalla Società sono approvate dal Farmacista se questi non recede entro 60 giorni dalla intervenuta ricezione delle comunicazioni delle suddette modifiche. Qualora il Farmacista non intenda approvare le modifiche, questi ha diritto recedere dalla Convenzione senza alcuna penalità, ed ha il diritto di chiudere il contratto alle precedenti condizioni.
**Inadempimento e Risoluzione Contrattuale**: la Società avrà il diritto a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora:

a) la Farmacia non presenti la DCR anche per un solo mese;

b) la Farmacia non mantenga sufficiente disponibilità sul c/c per coprire gli addebiti che la Società effettuerà per quanto previsto nel contratto;

c) l'anticipo e il servizio di cassa delle DCR ordinarie sia stato risolto, sospeso o sia intervenuto il recesso di una delle parti;

d) la Farmacia non provveda al puntuale pagamento di quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo;

e) non sia stata fornita la documentazione relativa a qualsiasi mutamento del proprio assetto giuridico o societario, come pure ogni variazione patrimoniale, economica e finanziaria;

f) le situazioni, i dati, conti esposti o dichiarati dalla Farmacia in sede di concessione del Fido risultino successivamente non veritieri;

g) la Farmacia non abbia adempiuto ad una sola delle obbligazioni previste dal Contratto.

La Società al verificarsi dei suindicati eventi o di casi equipollenti, a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere la immediata restituzione dei finanziamenti erogati.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Farmacia sarà considerata inadempiente e pertanto la Società avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché il risarcimento dei danni derivanti da svalutazione monetaria e perdita di

redditività del denaro, il pagamento di interessi maturati e moratori, tutti i danni subiti e subendi e di agire per la tutela dei suoi interessi, senza bisogno di alcuna formalità, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni.

## TEMPI MASSIMI CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: Entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta, sempre che sia stato corrisposto il capitale finanziato residuo, gli interessi dovuti e il rimborso di oneri e spese sostenuti dalla Società.

Mezzi di tutela stragiudiziale: In caso di reclamo con cui il Farmacista chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad es. lettera, fax, e-mail, pec) a Credifarma un suo comportamento o un'omissione, la Società si impegna a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione. Se il Farmacista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al collegio arbitrale oppure al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere a Credifarma ovvero consultare il sito internet di quest'ultima all'indirizzo: www.credifarma.it.

Come previsto dalla normativa in vigore Credifarma SpA pubblica sul proprio sito internet i seguenti documenti divulgativi:

- guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario
- guida pratica sulla Centrale dei Rischi

La guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è messa disposizione della clientela presso la sede di Credifarma SpA in Via dei Caudini n. 2 00185 Roma, nonché trasmissibile in formato elettronico, su richiesta del cliente.

Credifarma
Banca Ifis

## LEGENDA ESPLICATIVA

**ABF:** Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti da un lato e le banche e gli altri intermediari finanziari dall'altro lato. E' detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.
**ASSOCIAZIONE**: Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia.
**BENEFICIO DEL TERMINE**: espressione che designa il principio per il quale, se per l'adempimento delle obbligazioni è fissato un termine, questo è a favore del debitore e il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza prefissata, fatta salva l'esplicita pattuizione a favore del creditore o di entrambe le parti (cfr. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE).
**D.C.R.:** Distinta Contabile Riepilogativa dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del S.S.N.
**DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE:** facoltà che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo qualora il debitore sia divenuto inadempiente o abbia diminuito le garanzie concesse per fatto proprio (cfr. BENEFICIO DEL TERMINE).
**EURIBOR A 3 MESI –** ( Euro InterbanK Offered Rate) tasso interbancario di riferimento.
**FATTURA INTEGRATIVA**: Fattura emessa dalla Farmacia nei confronti del SSN per la fornitura dei prodotti di cui all'assistenza integrativa e/o protesica
**FEDERFARMA:** Federazione Nazionale dei Titolari di Farmacia Italiani.
**FIDO**: impegno assunto da Credifarma e comunicato per iscritto al Farmacista di mettere una somma a disposizione del Farmacista medesimo o di assumere per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo.
**FORO COMPETENTE**: Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie.
**INTERESSI MORATORI**: interessi dovuti dal Farmacista a Credifarma per il periodo di ritardato pagamento, calcolati dalla scadenza contrattuale all'effettiva data di corresponsione.
**ISC (TAEG):** Indicatore sintetico del costo totale del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche di tutte le spese di natura economica che la parte finanziata è tenuta a pagare.
**ISTRUTTORIA**: pratiche e formalità necessarie per l'accettazione della Proposta.
**LIQUIDAZIONE INTERESSI:** conteggio periodico per la loro quantificazione.
**MANDATO SDD:** Autorizzazione rilasciata direttamente dal Farmacista a Credifarma per l'incasso di somme corrispondenti ad addebiti diretti SEPA Direct Debit.
**SEPA: Single Euro Payments Area – Area Unica dei Pagamenti in Euro –** Spazio Europeo dove possono essere utilizzati servizi che consentono di disporre bonifici e ricevere addebiti diretti in euro in Italia ed in Europa alle medesime condizioni economiche (commissioni) ed operative (dati, tempistiche di esecuzione, diritti al rimborso) degli equivalenti servizi domestici.
**"SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA**: Servizio di addebito preautorizzato in conto (addebito diretto) basato su regole e standard (schema) definiti al livello di area SEPA (Single Euro Payments Area), dall'EPC (European Payments Council), Organismo Europeo di emanazione bancaria.
**SPREAD:** remunerazione massima per l'attività di finanziamento, misurata in punti percentuali.
**T.U.B.:** Testo Unico Bancario.
**TASSO DEBITORE ANNUO**: tasso d'interesse che il Farmacista si obbliga a pagare sui finanziamenti.
**TASSO FLOOR**: tasso minimo che non potrà essere mai inferiore al valore dello spread.
**TEGM**: Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura, tasso consultabile sul sito internet aziendale www.credifarma.it.

Credifarma
Banca Ifis

**VALUTA**: data dalla quale le somme accreditate/addebitate al Farmacista vengono considerate ai fini del calcolo degli interessi.

**Roma, 1° luglio 2020**